

92/442/CEE: Raccomandazione del Consiglio, del 27 luglio 1992, relativa alla convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale

Gazzetta ufficiale n. L 245 del 26/08/1992 pag. 0049 - 0052

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1992 relativa alla convergenza degli obiettivi e delle politiche della protezione sociale (92/442/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che in virtù dell'articolo 118 del trattato la Commissione ha il compito di promuovere una stretta collaborazione tra gli Stati membri nel campo sociale;

considerando che la carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata dal Consiglio europeo di Strasburgo il 9 dicembre 1989 dai capi di Stato o di governo di undici Stati membri, proclama nel settimo, tredicesimo e sedicesimo considerando e ai punti 10, 24 e 25:

«considerando che la realizzazione del mercato interno deve comportare, per i lavoratori della Comunità europea, miglioramenti in campo sociale, e in particolare sotto il profilo della protezione sociale, (. . .);»

«considerando che la presente carta è intesa (. . .) ad affermare solennemente che nell'attuazione dell'Atto unico deve tenersi pienamente conto della dimensione sociale della Comunità e che in tale contesto è necessario garantire, ai livelli appropriati, lo sviluppo dei diritti sociali dei lavoratori della Comunità europea, in particolare dei lavoratori subordinati e di quelli autonomi;»

«considerando che la proclamazione solenne dei diritti sociali fondamentali a livello della Comunità europea non può giustificare, in sede di attuazione, un regresso rispetto alla situazione attualmente esistente in ciascuno Stato membro,»

«Secondo le modalità specifiche di ciascun paese:

10. Ogni lavoratore della Comunità europea ha diritto ad una protezione sociale adeguata e deve beneficiare, a prescindere dal suo regime e dalla dimensione dell'impresa in cui lavora, di prestazioni di sicurezza sociale ad un livello sufficiente.

Le persone escluse dal mercato del lavoro, o perché non hanno potuto accedervi o perché non hanno potuto reinserirvisi, e che sono prive di mezzi di sostentamento devono poter beneficiare di prestazioni e di risorse sufficienti adeguate alla loro situazione personale.»

«Secondo le modalità specifiche di ciascun paese:

24. Ogni lavoratore della Comunità europea deve poter beneficiare al momento della pensione di risorse che gli garantiscano un tenore di vita dignitoso.

25. Ogni persona che ha raggiunto l'età del pensionamento, ma alla quale sia precluso il diritto alla pensione e che non abbia altri mezzi di sostentamento, deve potere beneficiare di risorse sufficienti e di un'assistenza sociale e sanitaria commisurate alle sue specifiche necessità.»;

considerando che la protezione sociale è uno strumento essenziale della solidarietà tra gli abitanti di ciascuno Stato membro, nel quadro del diritto generale di ciascuno alla protezione sociale;

considerando che la Commissione, nel suo programma d'azione per l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori ha osservato che le differenze in materia di copertura sociale possono costituire un serio ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e aggravare gli squilibri regionali, in particolare fra il Nord e il Sud della Comunità; che è stato pertanto proposto di promuovere una strategia di convergenza delle politiche degli Stati membri in questo campo intorno ad obiettivi definiti in comune, al fine di ovviare a questi inconvenienti;

considerando che, avendo constatato che analoghi sviluppi avviati nella maggior parte degli Stati membri possono provocare problemi comuni (in particolare, l'invecchiamento della popolazione, l'evoluzione delle strutture familiari, la persistenza di un elevato livello di disoccupazione, e l'evoluzione delle situazioni e delle forme di povertà), il Consiglio ha proposto, in occasione della riunione del 29 settembre 1989, di promuovere maggiormente tale convergenza di fatto fissando obiettivi comuni per guidare l'evoluzione delle politiche nazionali;

considerando che questa strategia di convergenza mira a fissare obiettivi comuni atti a guidare le politiche degli Stati membri al fine di consentire la coesistenza dei vari sistemi nazionali e di farli progredire in armonia reciproca verso gli obiettivi fondamentali della Comunità;

considerando che gli obiettivi specifici definiti in comune devono fungere da riferimento per l'adattamento di tali sistemi all'evoluzione delle necessità di protezione, ed in particolare di quelle connesse con le trasformazioni del mercato del lavoro, ai mutamenti delle strutture familiari e all'evoluzione demografica;

considerando che tale convergenza mira parimenti a garantire il mantenimento e a stimolare lo sviluppo della protezione sociale nel contesto del completamento del mercato interno; che quest'ultimo faciliterà la mobilità dei lavoratori e delle loro famiglie in seno alla Comunità e che conviene evitare che la mobilità sia ostacolata da una eccessiva disparità dei livelli di protezione sociale;

considerando che, data la diversità dei sistemi e il loro radicamento nelle culture nazionali, spetta agli Stati membri determinare la filosofia generale, le modalità di finanziamento e l'organizzazione del loro sistema di protezione sociale;

considerando che la presente raccomandazione non pregiudica le disposizioni nazionali e comunitarie in materia di diritto di soggiorno;

considerando che gli obiettivi in materia di protezione sociale stabiliti dalla presente raccomandazione lasciano impregiudicata la facoltà di ogni Stato membro di definire i principi e l'organizzazione del proprio sistema sanitario;

considerando che la presente azione risulta necessaria al fine di realizzare, nell'ambito del funzionamento del mercato comune, uno degli obiettivi della Comunità,

I. RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

A. di orientare la loro politica generale nel campo della protezione sociale, fatte salve le competenze degli Stati membri di definire i principi e l'organizzazione dei rispettivi sistemi nei settori in questione, in conformità degli obiettivi seguenti:

1. Tenuto conto della disponibilità delle risorse finanziarie, delle priorità e degli equilibri all'interno dei sistemi di protezione sociale e secondo le modalità proprie di organizzazione e di finanziamento di questi ultimi, la protezione sociale deve cercare di adempiere i compiti seguenti:

a) garantire alla persona, conformemente ai principi enunciati nella raccomandazione del Consiglio del 24 giugno 1992, in cui si definiscono i criteri comuni in materia di risorse e prestazioni sufficienti nei sistemi di protezione sociale (4), un livello di risorse conforme alla dignità umana;

b) alle condizioni stabilite da ciascuno Stato membro offrire alla persona che risiede legalmente nel territorio del medesimo, qualunque sia l'entità delle sue risorse, la possibilità di beneficiare dei sistemi di protezione della salute umana esistenti nello Stato membro;

c) contribuire a promuovere l'inserimento sociale di tutte le persone che risiedono legalmente nel territorio dello Stato membro, nonché l'inserimento nel mercato del lavoro di coloro che sono idonei all'esercizio di un'attività retribuita;

d) accordare ai lavoratori dipendenti, quando cessano la loro attività a fine carriera o sono costretti a interromperla per malattia, infortunio, maternità, invalidità o disoccupazione, un reddito sostitutivo, fissato mediante prestazioni forfettarie o calcolato proporzionalmente ai proventi della loro precedente attività, il quale preservi il loro livello di vita in modo ragionevole in funzione della loro partecipazione a regimi di sicurezza sociale appropriati;

e) esaminare la possibilità di creare e/o sviluppare una protezione sociale adeguata per i lavoratori autonomi.

2. La concessione delle prestazioni di protezione sociale dovrebbe rispettare i principi seguenti:

a) parità di trattamento, in modo da evitare qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, sulla razza, sul sesso, sulla religione, sui costumi o sulle opinioni politiche, quando i postulanti soddisfano le condizioni di durata di affiliazione e/o residenza necessarie per ricevere prestazioni;

b) equità, affinché i beneficiari delle prestazioni sociali ricevano la parte loro spettante del miglioramento complessivo del livello di vita della popolazione, pur tenendo conto delle priorità stabilite a livello nazionale.

3. I sistemi di protezione sociale devono fare in modo di adattarsi all'evoluzione dei comportamenti e delle strutture familiari, qualora questa comporti l'emergere di nuove necessità di protezione sociale connesse in particolare con le trasformazioni del mercato del lavoro e con l'evoluzione demografica.

4. I sistemi di protezione sociale devono infine essere gestiti con il massimo di efficienza, tenuto conto dei diritti, dei bisogni e delle situazioni degli interessati, e con il massimo di efficacia in materia di organizzazione e di funzionamento;

B. di adattare e se necessario di sviluppare il proprio sistema di protezione sociale, fatte salve le competenze degli Stati membri di definire i principi e l'organizzazione dei rispettivi sistemi nei settori in questione, per raggiungere gradualmente gli obiettivi seguenti e di adottare le necessarie misure a tal fine:

1. Malattia

Organizzare il contributo della protezione sociale alla prevenzione delle malattie, alla cura e al riadattamento delle persone interessate, in modo da rispondere agli obiettivi seguenti:

a) garantire, alle condizioni stabilite da ciascuno Stato membro, l'accesso alle cure sanitarie necessarie nonché alle misure di prevenzione delle malattie, a tutte le persone legalmente residenti nel territorio dello Stato membro;

b) provvedere al mantenimento e se necessario allo sviluppo di un sistema di cure di qualità, adeguato all'evoluzione dei bisogni della popolazione, in particolare a quelli derivanti dalla dipendenza delle persone anziane, all'evoluzione delle patologie e delle terapie e alla necessaria intensificazione della prevenzione;

c) organizzare, se necessario, il riadattamento delle persone convalescenti, in particolare dopo una malattia grave o un incidente e il loro successivo reinserimento professionale;

d) accordare ai lavoratori dipendenti costretti ad interrompere il lavoro a causa di malattia, prestazioni forfettarie o proporzionali ai proventi della loro precedente attività le quali preservino il loro livello di vita in modo ragionevole in funzione della loro partecipazione a regimi di sicurezza sociale appropriati.

2. Maternità

a) Organizzare, per tutte le donne legalmente residenti nel territorio dello Stato membro, l'assunzione a carico dei costi delle cure necessarie per la gravidanza, il parto e la successiva assistenza sanitaria, a condizione che la donna in questione partecipi a regimi di sicurezza sociale appropriati e/o sia coperta dall'assistenza sociale.

b) Far sì che le donne dipendenti, quando interrompono il lavoro a causa di una maternità, beneficino di una protezione sociale appropriata.

3. Disoccupazione

a) Conformemente alle disposizioni della raccomandazione del 24 giugno 1992, fatta salva la loro disponibilità attiva al lavoro, garantire risorse minime, alle persone senza lavoro legalmente residenti nel territorio dello Stato membro.

b) Mettere in funzione, a favore dei disoccupati e in particolare dei giovani che si affacciano sul mercato del lavoro e dei disoccupati di lunga durata, meccanismi di lotta contro l'esclusione miranti a migliorarne l'inserimento nel mercato del lavoro, fatta salva la loro disponibilità al lavoro o alla formazione professionale al fine di ottenere un lavoro.

c) Accordare ai lavoratori dipendenti che abbiano perduto l'impiego, prestazioni forfettarie o proporzionali ai proventi della loro precedente attività, le quali preservino il loro livello di vita in modo ragionevole, in funzione

della loro partecipazione a regimi di sicurezza sociale appropriati, fatta salva la loro disponibilità attiva al lavoro o alla formazione professionale al fine di ottenere un lavoro.

4. Incapacità di lavoro

- a) Conformemente alle disposizioni della raccomandazione del 24 giugno 1992, garantire risorse minime alle persone handicappate legalmente residenti nel territorio dello Stato membro.
- b) Favorire l'integrazione sociale ed economica delle persone vittime di una malattia di lunga durata o di un'incapacità.
- c) Accordare ai lavoratori dipendenti, costretti a ridurre o a interrompere l'attività lavorativa a causa d'invalidità, prestazioni forfettarie o proporzionali ai proventi della loro precedente attività, modulate, se del caso, secondo il tasso di incapacità, le quali preservino il loro livello di vita in modo ragionevole, in funzione della loro partecipazione e regimi di sicurezza sociale appropriati.

5. Vecchiaia

- a) Conformemente alle disposizioni della raccomandazione del 24 giugno 1992, garantire risorse minime alle persone anziane legalmente residenti nel territorio dello Stato membro.
- b) Prendere misure appropriate, in materia di protezione sociale, tenendo conto delle specifiche esigenze delle persone anziane che dipendono dalle cure e dai servizi altrui.
- c) Prendere misure destinate a lottare contro l'emarginazione sociale delle persone anziane.
- d) Tenendo conto delle peculiarità nazionali in materia di disoccupazione e di situazione demografica, adoperarsi per togliere gli ostacoli all'esercizio di un'attività da parte delle persone che hanno raggiunto l'età minima di accesso ai diritti alla pensione di quiescenza.
- e) Mettere a punto meccanismi che consentano agli ex lavoratori dipendenti in pensione dopo una carriera completa, di beneficiare, per tutto il periodo della pensione, di un tasso di sostituzione ragionevole, tenendo eventualmente conto dei sistemi legali e complementari, mantenendo nel contempo un equilibrio tra gli interessi delle persone attive e quelli dei pensionati.
- f) Per il calcolo dei diritti a pensione, ridurre, dando in particolare la possibilità di contributi volontari, la penalizzazione dei lavoratori dipendenti che abbiano avuto una carriera di lavoro incompleta a causa di periodo di malattia, invalidità o disoccupazione prolungata, nonché dei lavoratori dipendenti che abbiano momentaneamente interrotto l'attività lavorativa per allevare i loro figli o, se del caso, conformemente alla legislazione nazionale, altre persone a carico.
- g) Adattare i sistemi pensionistici all'evoluzione dei comportamenti e delle strutture familiari.
- h) Favorire, qualora necessario, la messa a punto delle condizioni di acquisizione dei diritti alla pensione di quiescenza, in particolare alla pensione complementare, al fine di eliminare gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori dipendenti.
- h) Adattare in tempo utile i sistemi pensionistici all'evoluzione demografica, conservando al tempo stesso il ruolo centrale dei regimi legali di pensione.

6. Famiglia

- a) Sviluppare le prestazioni fornite alle famiglie:
 - con i più gravi problemi di figli a carico, ad esempio a causa del numero di figli, e/o
 - più sprovviste di mezzi.
- b) Contribuire a favorire l'integrazione delle persone che, dopo aver allevato i loro figli, desiderano inserirsi nel mercato del lavoro.
- c) Contribuire a eliminare, tramite misure atte a conciliare responsabilità familiari e vita professionale, gli ostacoli all'esercizio di un'attività professionale da parte dei genitori;

II. E A TAL FINE CHIEDE ALLA COMMISSIONE:

1. di sottoporre periodicamente al Consiglio una relazione di valutazione dei progressi compiuti verso gli obiettivi sopradescritti, di elaborare e utilizzare, in cooperazione con gli Stati membri, criteri adeguati a tal fine;
2. di organizzare scambi regolari con gli Stati membri circa lo sviluppo della politica di questi ultimi nel campo della protezione sociale.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. LAMONT

(1) GU n. C 194 del 25. 7. 1991, pag. 13.(2) GU n. C 67 del 16. 3. 1992, pag. 206.(3) GU n. C 40 del 17. 2. 1992, pag. 91.(4) Vedi pagina 46 della presente Gazzetta ufficiale.